

## INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

- vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
- Visto l'art.6, comma 1 lett. b) del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna, modificato con D.R. n. 571 del 27.10.2009;
- visto il D.R. n° 1382 del 03.11.2014 con il quale è stato decretato il conferimento di un incarico, mediante stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di elevata professionalità, per lo svolgimento di attività di portavoce del Rettore al Dott. SABATINI Luca nato a Genova il 20/06/1970, c.f. SBTLCU70H20D969U, per il periodo 3 novembre 2014 – 30 novembre 2014;
- vista la determina del Dirigente dell'Area legale e generale n. 1383 del 03.11.2014 in merito alla congruità del compenso annuo di € 4.326,92 al lordo degli oneri di legge a carico del prestatore e al netto di eventuale IVA e oneri di legge a carico dell'Università, rispetto alle prestazioni attribuite, e all'imputazione della spesa nel budget economico del Servizio affari legali per l'anno 2014 alla voce COAN CO.4.1.2.5.1.2 "Consulenze" che presenta la necessaria disponibilità;
- considerato che le parti intendono fare risultare dal presente contratto tutti i patti e le condizioni ivi stabiliti;

**tutto ciò premesso**

**tra**

l'Università degli Studi di Genova, Via Balbi, 5 – Genova, C.F. n. 00754150100, rappresentata dalla Dott.ssa Claudia De Nadai, nata a Venezia il 09/10/1963, Dirigente dell'Area legale e generale dell'Università degli Studi di Genova, da una parte

**e**

SABATINI Luca, nato a Genova il 20/06/1970, c.f. SBTLCU70H20D969U - dall'altra parte

**si conviene e si stipula quanto segue:**

l'Università degli Studi di Genova conferisce al Dott. SABATINI Luca, nato a Genova il 20/06/1970, c.f. SBTLCU70H20D969U, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di natura fiduciaria per lo svolgimento di attività di portavoce del Rettore, con il compito di curare i rapporti di carattere politico – istituzionale con gli organi di informazione. Il contratto decorre dal 3 novembre 2014 e avrà scadenza il 30 novembre 2014.

La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente e perciò in completa autonomia professionale, nell'ambito delle direttive generali relative all'oggetto delle prestazioni, impartite dal Magnifico Rettore.

Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione stessa sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del committente.

Il portavoce si impegna a svolgere la sua prestazione di diretta collaborazione con il Magnifico Rettore per gli orari che volta per volta si rendono necessari e a tal fine il committente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore apposito locale dell'Ateneo dotato degli strumenti tecnico-informatici ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.

E' fatto divieto al collaboratore per tutta la durata del relativo incarico, di esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente, il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Data la natura fiduciaria della prestazione il rapporto è revocabile in qualsiasi momento dal Magnifico Rettore, e in ogni caso si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del soggetto proponente fatta salva in entrambi i casi, la liquidazione per i compensi maturati dall'incaricato.

Il portavoce, ai fini dell'espletamento della collaborazione, è tenuto ad osservare l'assoluto riserbo a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Le informazioni oggetto della collaborazione non potranno in alcun modo essere cedute a terzi salvo eventuale consenso scritto rilasciato dall'Ateneo. Il risultato dell'attività deve perciò restare di appannaggio esclusivo dell'Università con divieto per il collaboratore di farne uso personale.

Il collaboratore deve fornire al Magnifico Rettore sintetica relazione sul lavoro svolto al fine della liquidazione del compenso maturato e di verificare la utile prosecuzione del rapporto di collaborazione.

In considerazione di quanto sopra il compenso pattuito, al lordo degli oneri di legge a carico del prestatore e al netto di eventuale IVA e oneri di legge a carico dell'Università, risulta pari a € **4.326,92**, che appare proporzionato all'attività in cui il professionista verrà coinvolto per il soddisfacimento delle necessità dell'Ateneo. Si precisa che i costi derivanti da rischi da interferenze lavorative, ai sensi dell'art. 26 comma 5 D. Lgs 81/08, sono pari a € 0,00 (Zero/00) e che ai sensi del comma 3-bis del citato D.lgs. non è stato redatto il DUVRI trattandosi di prestazione di natura intellettuale.

Il compenso di € **4.326,92**, al lordo degli oneri di legge a carico del prestatore e al netto di eventuale IVA e oneri di legge a carico dell'Università, sarà corrisposto al collaboratore dietro presentazione della sintetica relazione sopra citata, di regolare fattura – da presentarsi entro il mese successivo a quello oggetto della fatturazione - e su attestazione di regolare esecuzione del Magnifico Rettore. Il pagamento dipendente dalla prestazione di cui trattasi, sarà disposto - entro 60 giorni dal ricevimento della fattura - mediante bonifico bancario presso la Banco di Chiavari e della Riviera Ligure – Banco Popolare, IBAN IT30I0503401400000000332908 tramite l'Istituto Cassiere dell'Università.

Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione, quali malattia e infortunio, la prestazione resta sospesa senza erogazione del corrispettivo:

- in caso infortunio, fino a guarigione;
- in caso di malattia, per un periodo massimo di giorni trenta, oltre i quali l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto.

Il collaboratore dovrà in ogni caso comunicare preventivamente e tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione o l'intenzione di recedere dal contratto stesso, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative. Verrà comunque corrisposto il compenso in proporzione al periodo per il quale il collaboratore ha prestato la sua attività.

Il contratto si risolve ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, e nei seguenti casi:

- danno di immagine dell'Amministrazione;
- sospensione ingiustificata della prestazione;
- danneggiamento di cose dell'Amministrazione;
- inosservanza reiterata degli obblighi stabiliti nel contratto;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- impossibilità sopravvenuta per il committente di consentire la prestazione oggetto dell'incarico.

Formano parte integrante del presente contratto i seguenti documenti allegati e le parti richiamano qui tutti i patti e le condizioni ivi stabiliti:

- la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, derivante dal conferimento di incarico
- l'informativa per il trattamento di dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, derivante dal conferimento di incarico;

Si dà atto che, tramite colloquio appositamente previsto, l'Ateneo ha fornito al collaboratore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

La presente prestazione è regolata, per quanto non espressamente previsto, dal codice civile, libro V, titolo III (art. 2222 e segg.). Foro competente per eventuali controversie è quello di Genova.

L'onere per quanto sopra ammontante in complessivi € 4.500 graverà sul budget economico del Servizio affari legali per l'anno 2014 alla voce COAN CO.4.1.2.5.1.2 "Consulenze" che presenta la necessaria disponibilità.

L'importo di € 4.500 è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri, inclusi quelli previdenziali, assicurativi e fiscali, non potendo l'incaricato avere null'altro a pretendere.

L'efficacia del presente contratto è condizionata alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito web di Ateneo, come previsto dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, e dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131 ed in tale caso sarà sottoposto all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 dello stesso D.P.R. n. 131 innanzi citato.

Genova li 3 novembre 2014

L'INCARICATO

Dott. Luca Sabatini

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Claudia De Nadai



